

REGOLAMENTO (CEE) N. 3396/87 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 1987****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 220 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che nella situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 220 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO**Articolo 1**

Una gara permanente per l'esportazione di 220 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 220 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso l'Algeria.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 220 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 4

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 novembre 1987, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 16 dicembre 1987, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 de 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.